

b) per l'ipotesi in cui si consideri che il ricorso di annullamento proposto dalla Transportes Evaristo Molina, SA risultava tardivo, la ricorrente deduce che deve essere ritenuta scusabile in quanto la Commissione europea ha adottato un comportamento tale da causare una confusione in detta ricorrente.

- (<sup>1</sup>) Decisione della Commissione 12 aprile 2006, 2006/446/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (caso COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP) (sunto pubblicato nella GU L 76, pag. 104).
- (<sup>2</sup>) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 1, pag. 1).
- (<sup>3</sup>) Regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5).
- (<sup>4</sup>) Regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).

#### Ricorso proposto il 28 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-37/09)

(2009/C 82/31)

Lingua processuale: il portoghese

#### Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J.-B. Laignelot, S. Pardo Quintillán e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

#### Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie, da un lato, per garantire che i rifiuti depositati nelle discariche di Limas, di Linos e di Barreiras, situate sul territorio del comune di Lourosa, vengano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pericolo per l'ambiente, in particolare senza creare rischi per le acque ed il suolo, e che i rifiuti vengano affidati ad un servizio di raccolta privata o pubblica ovvero ad un'impresa incaricata del loro smaltimento o del loro recupero, nonché, dall'altro, non avendo adottato le misure necessarie per limitare l'introduzione nelle acque sotterranee di sostanze ricomprese nell'elenco II della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, in modo da evitare l'inquinamento di tali acque causate dalle dette sostanze, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 e 8 della direttiva del Parlamento europea e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CEE, relativa ai rifiuti, che ha codificato la direttiva del Consiglio 15 luglio 1975,

75/442/CEE, relativa ai rifiuti, nonché in forza degli articoli 3 e 5 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Dagli anni '80 in poi, immondizie e rifiuti di varia origine sono stati via via depositati in discariche in disuso, senza alcun controllo da parte delle autorità. In tali discariche le immondizie hanno continuato ad essere depositate sino al febbraio 2004. Esse sono state chiuse solamente nel giugno del 2004.

L'analisi delle acque in vari punti della zona delle vecchie discariche ha rivelato tassi di contaminazione chimica preoccupanti. La falda freatica della zona è contaminata.

Per vari anni l'amministrazione portoghese non ha adottato alcuna misura al fine di impedire a possessori di rifiuti non identificati di scaricare ed abbandonare rifiuti nelle discariche in disuso. Essa non ha istituito controlli per lo scarico e l'abbandono dei rifiuti nelle dette discariche né ha controllato il loro smaltimento.

L'amministrazione portoghese non ha peraltro preso le misure necessarie per impedire l'introduzione nelle acque sotterranee di sostanze tossiche e pericolose. Essa non ha assoggettato ad indagine preliminare il deposito di rifiuti idonei a rilasciare indirettamente, nelle acque sotterranee, sostanze pericolose. Essa non ha nemmeno controllato lo scarico di rifiuti in superficie.

#### Impugnazione proposta il 29 gennaio 2009 dal sig. Ralf Schröder avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 19 novembre 2008, causa T-187/06, Ralf Schröder/Ufficio comunitario delle varietà vegetali

(Causa C-38/09 P)

(2009/C 82/32)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

Ricorrente: Ralf Schröder (rappresentanti: avv.ti T. Leidereiter e W.- A. Schmidt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

#### Conclusioni del ricorrente

— Annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 18 novembre 2008, causa T-187/06;